
ELEMENTI DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

***“Intervento per la progettazione, realizzazione e gestione
della pubblica illuminazione con apporto di capitali
privati”***

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
(ART. 180 - D.LGS N. 50/2016)

Articolo

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE.

1. Il Concessionario si obbliga a presentare **entro 60 giorni** dalla eventuale notifica della richiesta di integrazioni alla progettazione definitiva.
 2. Il Concessionario si obbliga altresì a presentare **entro 30 giorni** dalla notifica della richiesta la progettazione esecutiva.
- Ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, non trova applicazione l'istituto del titolo abilitativo per le opere pubbliche assistite dalla validazione.
3. La progettazione definitiva ed esecutiva sarà verificata, validata ed approvata secondo le modalità previste dagli artt. 44-59 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo

VARIANTI IN FASE DI PROGETTAZIONE

1. Il Comune si riserva la facoltà di fornire al Concessionario direttive per la definizione dei progetti definitivo ed esecutivo. Dette direttive, di carattere meramente specificativo, non dovranno comunque essere tali da alterare i caratteri generali, nonché le condizioni realizzative e gestionali relative al progetto e all'offerta aggiudicataria.
2. In fase di presentazione degli ulteriori livelli progettuali il concessionario potrà apportare delle modifiche finalizzate alla rifunionalizzazione e ottimizzazione del progetto che non alterino l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. Tali modifiche dovranno essere approvate dalla stazione appaltante.
3. Le attività preordinate alla costruzione dell'opera potranno essere intraprese dal Concessionario solo a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione locale del progetto esecutivo, nonché della acquisizione di ogni altro atto organizzativo e/o nulla osta necessario di competenza di altro organo, ente o autorità amministrativa.
4. Qualora nel corso della concessione si rendesse necessaria la realizzazione di ulteriori lavori o opere supplementari che non figurano nel progetto iniziale, né nella presente convenzione essi potranno essere affidati al Concessionario in via diretta, in conformità al quadro normativo vigente e secondo le modalità stabilite nella presente convenzione (*art. 106, comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016*).

Articolo

ATTUAZIONE DELLE OPERE PROGRAMMATE

1. Il Concessionario si impegna entro **n. giorni naturali e consecutivi**, dalla consegna dei lavori, alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi, nei modi e secondo quanto previsto nell'allegata progettazione.
2. Il Concessionario, in conformità al progetto esecutivo approvato dai competenti uffici, si impegna alla realizzazione delle opere complete in ogni loro parte e finitura.
3. Il Concessionario dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari affinché l'esecuzione dei lavori previsti da ciascun programma annuale di attuazione non intralci in alcun modo il normale andamento dei servizi.

4. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività, le aree di cantiere dovranno essere interdette per non creare pericoli alla pubblica incolumità e dovranno essere opportunamente schermate, anche visivamente con l'uso di barriere provvisorie mobili, garantendo comunque il decoro delle aree aperte al pubblico.

5. In caso di ritardi o inadempienze l'Amministrazione potrà applicare le penali previste dalla presente convenzione, con le modalità ivi contemplate, sino alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo

CONTROPRESTAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

1. La controprestazione per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e di manutenzione, nonché per le forniture di energia elettrica è costituito dal diritto di gestire tecnicamente, funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati da parte del concessionario.

2. Il concedente, in conformità all'art. 180, commi 2 e 4, del D.lgs n. 50/2016, eroga a favore del concessionario un canone suddiviso nel seguente modo:

a) **Canone di gestione** consistente nella somma pari a euro annui finalizzata al pagamento dei consumi energetici sostenuti dal concessionario per la gestione della Pubblica illuminazione;

b) **Canone di disponibilità** consistente nella somma pari a euro annui finalizzata al pagamento delle somme per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione effettuate dal concessionario;

3. In caso di variazione del costo dell'energia elettrica come stabilito dalla competente Autorità per l'energia ed il gas (D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79), la somma del **canone di gestione** verrà adeguata annualmente, su richiesta della parte interessata, in base alla formula di revisione di seguito riportata:

$$Cbr = Cb \times [0,7 \times (E/Eo) + 0,3 \times (G/Go)]$$

Dove

Cbr = canone Annuo aggiornato per ogni punto luce

Cb = Canone annuo per ogni punto luce al momento dell'offerta

E = Prezzo dell'energia elettrica medio dell'anno per utenze di illuminazione pubblica

Eo = Prezzo dell'energia elettrica al momento dell'offerta

G = Indice Medio annuo ISTAT dell'anno (prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati)

Go = Indice medio Annuo ISTAT al momento dell'offerta.

4. Per consentire al Comune l'inserimento nei bilanci preventivi delle voci di spesa relative alla pubblica illuminazione, la Società concessionaria si impegna a fornire, entro il 30 Settembre di ciascun anno, l'impegno di spesa presunto per l'anno successivo relativo ai servizi oggetto della Convenzione.

5. Il Concedente affiderà al concessionario la gestione di nuovi impianti di illuminazione in aggiunta a quelli indicati nel verbale di consegna.

6. L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti verrà effettuato in funzione della seguente formula:

$$Pta = Cbr \times Npl$$

Dove

Pta = prezzo totale annuo

$Cbr = \text{canone Annuo aggiornato per ogni punto luce}$

$Npl = \text{numero punti luce al 31/12 dell'anno precedente}$

Il prezzo totale annuo sarà determinato dal prodotto del prezzo unitario annuo di cui al punto precedente per il numero dei punti luce esistenti al 31/12 dell'anno precedente.

7. In caso di dismissione definitiva da parte del concedente di parte di impianti, si avrà una riduzione delle somme erogate per il **canone di gestione** e per il **canone di disponibilità** con riferimento alle sole spese di manutenzione nonché fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione. L'eventuale quota di ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico del Concedente, in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale.

8. In caso di spegnimento di alcuni impianti il **canone di gestione** potrà diminuire per la sola quota dell'energia risparmiata.

Articolo

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE

1. La fatturazione degli importi relativi alla remunerazione del servizio erogato avverrà in dodici rate mensili. Le fatture saranno inoltrate agli uffici comunali entro i primi 15 giorni del mese successivo alla scadenza di ogni periodo.

2. Il pagamento delle somme non contestate avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

3. Decorsi 30 giorni dalla scadenza stabilita per il pagamento, saranno calcolati sulle somme dovute gli interessi in misura legale come da normativa in materia.

4

Articolo

MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. La presente concessione può essere modificata, senza una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi:

modifiche oggettive

a) nei casi di revisione del rapporto sinallagmatico che comporti una variazione del Piano economico e finanziario come previsto nella allegata matrice dei rischi;

b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi. Qualora ricorrano le condizioni previste la procedura di affidamento consisterà in una indagine di mercato effettuata dagli uffici comunali del Rup, al fine di individuare il miglior prezzo della prestazione, e nel diritto da parte del concessionario di adeguarsi ad esso per vedersi affidato il citato appalto;

c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:

-
- 1) la necessità di modifica derivi da circostanze di forza maggiore come previsto dallo specifico articolo;
 - 2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;
2. Qualora la stazione appaltante modifichi la concessione nei casi previsti dalle precedenti lett. b) e c) pubblica, conformemente a quanto disposto dall'articolo 72 del Codice, un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le informazioni di cui all'allegato XXV del Codice.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'eventuale aumento di valore del contratto, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente **il 50 per cento** del valore della concessione iniziale.

modifiche soggettive

4. Se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:
- a) una clausola di revisione in conformità della lettera a) del primo comma che comporta la risoluzione o revoca della concessione, il subentro avverrà con le modalità di cui allo specifico articolo;
 - b) al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i requisiti stabiliti inizialmente dal bando di gara, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
 - c) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Articolo

DEFINIZIONE E ALLOCAZIONE DEI RISCHI

1. In conformità all'art. 165, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 il rischio operativo viene trasferito in capo al concessionario. Ai fini del presente contratto per rischio operativo si intende la possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione, incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario della stessa. In particolare il concessionario assume il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione.
2. In applicazione dell'art. 180, comma 3, del D.lgs n. 50/2016 sono allocati in capo al concessionario il rischio di costruzione e, per la tipologia dell'opera da realizzare e gestire, sono allocati in capo al privato anche il rischio di disponibilità, mentre il rischio di domanda riferito al servizio erogato rimane in capo al concedente.
3. Ai fini di una ottimale allocazione del rischio specifico tra il soggetto pubblico e quello privato si rimanda all'allegata "*matrice dei rischi*" in cui sono valutati i singoli rischi e le modalità di mitigazione degli stessi (**allegato**).
4. Qualora le condizioni operative normali siano alterate da eventi non riconducibili a responsabilità del concessionario in grado di influenzare la progettazione, realizzazione e/o la gestione dell'opera nonchè di

ripercuotersi negativamente sull'equilibrio del piano economico-finanziario, l'operatore privato potrà richiedere una revisione dello stesso (*art. 182, comma 3, del D.lgs n. 50/2016*).

5. In mancanza di accordo circa la revisione del Piano le parti possono recedere dal contratto. In tal caso il concessionario avrà diritto a un indennizzo pari al valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti maturati e dei contributi pubblici (*art. 182, comma 3, del D.lgs n. 50/2016*).

6. Gli eventi, che incidano sull'equilibrio del Piano economico e finanziario del Concessionario mediante una modifica degli indicatori economici di cui in premessa di contratto, comportano la revisione della concessione attraverso le seguenti attività di riequilibrio, ove non previsto in maniera specifica nell'allegata *matrice dei rischi*:

- a) rideterminazione del canone di concessione;
- b) rideterminazione del canone di disponibilità;
- c) corresponsione di un prezzo in denaro ovvero mediante trasferimento di un diritto reale di godimento;
- d) affidamento di ulteriori servizi da gestire che producono idonei flussi di cassa.

Articolo

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

1. Il **Rischio di costruzione** è quello legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera (*art. 3, comma 1, lett. aaa, del Codice*). In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:

- a) rischio di commissionamento, ossia che l'opera non riceva l'approvazione, da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori d'interessi nei confronti dell'opera da realizzare), necessaria per procedere alla realizzazione, con conseguenti ritardi nella realizzazione e insorgere di contenziosi;
- b) rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, ivi compreso la commissione di collaudo, con conseguenti ritardi nella realizzazione;
- c) rischio espropri, connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione e/o stima;
- d) rischio ambientale/o archeologico, ossia rischio di bonifica dovuta alla contaminazione del suolo e rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell'opera e incremento di costi per il risanamento ambientale o la tutela archeologica. Qualora il concessionario dimostri che i ritrovamenti sono stati realizzati nonostante la buona diligenza utilizzata nelle fasi di progettazione, tale evento è riconducibile a cause di forza maggiore;
- e) rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera;

-
- f) rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di progetto;
 - g) rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto;
 - h) rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione, anche conseguenti alle varianti richieste dal concedente;
 - i) rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori.

2. Il **Rischio di domanda** è quello legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero, il rischio legato alla mancanza di utenza e, quindi, di flussi di cassa (*art. 3, comma 1, lett. ccc, del Codice*). In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:

- a) rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella del concessionario;
- b) rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all'insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda.

3. Il **Rischio di disponibilità** è quello legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per *standard* di qualità previsti (*art. 3, comma 1, lett. bbb, del Codice*). In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:

- a) rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi;
- b) rischio di *performance*, ossia il rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano conformi agli *standard* tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi;
- c) rischio di obsolescenza tecnica, legato ad una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti, incidente sui costi di manutenzione.

Articolo

FORZA MAGGIORE

1. Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Concedente il verificarsi di un evento di forza maggiore, fornendo una descrizione delle cause che lo hanno determinato ed indicando la prevedibile durata dell'evento, degli effetti e i rimedi che egli intende attivare.

2. Per "*forza maggiore*" s'intende ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente impreveduto o imprevedibile non direttamente imputabile alla parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto l'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso

fortuito eventi quali:

- a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'amministrazione o l'operatore economico, ovvero l'affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto di PPP;
- b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- e) epidemie e contagi;
- f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'amministrazione, all'operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;

3. Qualora un evento di forza maggiore determini l'impossibilità definitiva di realizzazione delle opere, la presente Convenzione sarà automaticamente risolta, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1463 e ss. c.c. relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. In tale circostanza il Concessionario non avrà diritto alla corresponsione di nessun importo.

Articolo

MODALITÀ DI MONITORAGGIO PERMANENZA RISCHI

8

1. Il Comune ed il concessionario, in conformità a quanto stabilito dall'art. 182, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, sottopongono congiuntamente ad esame, con cadenza annuale, le condizioni di equilibrio economico-finanziarie della concessione e la permanenza dei rischi in capo al concessionario mediante la composizione di un Tavolo Tecnico.

2. Il Tavolo Tecnico sarà composto dal Responsabile unico del procedimento e dal Responsabile del Concessionario. Al tavolo potranno partecipare anche gli eventuali consulenti delle parti. Delle riunioni viene redatto un verbale a cura di un segretario verbalizzante.

3. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario medesimo potrà essere richiesta, anche prima delle scadenze indicate, qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi:

- a) un mutamento dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione a causa di eventi destabilizzanti connessi ai rischi di cui alcuni individuati nella allegata *matrice dei rischi*;
- b) l'insorgere di un evento di forza maggiore, come definito dallo specifico articolo.

4. Ai fini di cui al comma precedente, la questione sarà sottoposta dal concessionario al Responsabile unico della concessione per essere trattata – ove non sia possibile raggiungere un accordo breve tra le parti – nei modi previsti dai successivi articoli.

5. Ove le condizioni di equilibrio economico-finanziario, per effetto di eventuali variazioni apportate dal Comune o delle nuove condizioni introdotte per effetto di modifiche normative e/o regolamentari, risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del Comune.

7. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione non accetti l'istanza dell'altra parte, le parti potranno trattare la questione nei modi previsti dai successivi articoli che disciplinano l' *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

Articolo

PROCEDURA PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le contestazioni e le richieste che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta o anche PEC, debitamente documentata. Le comunicazioni del concessionario devono essere indirizzate al Responsabile unico del procedimento.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi.

3. Ove lo reputi opportuno il Responsabile della concessione (RUP) potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori, del Collaudatore e dell'eventuale direttore di esecuzione del contratto.

4. Il concedente comunicherà le sue determinazioni sulle richieste entro il termine di 7 (sette) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.

9

Articolo

ARBITRATO

1. Espletato il procedimento di contestazione indicato nel precedente articolo, ogni controversia insorta nel corso della progettazione, della costruzione e/o della gestione delle opere potrà essere deferita ad un Collegio Arbitrale disciplinato dall'art. 209 del D.lgs n. 50/2016, fatta salva la possibilità di recesso contrattuale delle parti.

2. Gli arbitri decideranno secondo diritto entro i successivi 90 (novanta) giorni, nel rispetto del principio del contraddittorio.

3. La sede del collegio arbitrale è stabilita a Roma presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Articolo

PENALI PER INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale annuo, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Le penali saranno applicate mediante la trattenuta del relativo importo sul canone dovuto al concessionario per la gestione del servizio.

In caso di inadempienza da parte del Concessionario ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, afferenti la progettazione, la realizzazione delle opere e la gestione del servizio, il Comune previa messa in mora, potrà in tutto od in parte sostituirsi al Concessionario inadempiente provvedendo all'espletamento in danno previo formale preavviso determinato dal R.U.P., agli adempimenti richiesti.

Le spese tutte saranno poste a totale carico del Concessionario mediante sanzione irrogata dai competenti Uffici Comunali con specifico provvedimento.

Il Concessionario è tenuto al pagamento delle sanzioni irrogate entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune provvederà alla escussione totale o parziale della polizza fidejussoria a garanzia della corretta gestione.

Per l'inosservanza delle norme regolamentari locali, qualora non si tratti di violazioni anche alle disposizioni di regolamenti nazionali, e' prevista l'applicazione, della sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità di cui agli artt. 106 e 110 del T.U.L.C.P. approvato con RD 3 marzo 1934, n° 683 e successive modificazioni ed integrazioni.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà del Concedente di avvalersi delle previsioni di cui al primo comma del presente articolo nonchè della previsione contenuta nella clausola risolutiva espressa.

Articolo

PENALI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE

In caso di inadempienze contrattuali in tema di manutenzioni ordinarie e straordinarie la stazione appaltante potrà applicare le seguenti penali, al fine di trasferire il rischio di disponibilità in capo al soggetto concessionario:

obiettivo	abbattimento canone di disponibilità	frequenza
manutenzione sostitutiva	1‰	giornaliera
manutenzione programmata	2‰	giornaliera
manutenzione straordinaria	4‰	giornaliera

Articolo

RISOLUZIONE PER FATTO DEL CONCESSIONARIO E RECESSO

1. Il Comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, per fornire controdeduzioni e giustificazioni, anche per una sola delle seguenti cause:

- a) Fallimento del Concessionario o suoi aventi causa;
- b) Riscontro di gravi vizi o gravi ritardi nella progettazione;
- c) Chiusura totale e/o parziale anche temporanea delle opere concesse in gestione senza giustificato motivo;
- d) Gravi violazione delle disposizioni in materia di affidamento dei lavori e di subappalto;
- e) Violazione del divieto di sub-concessione;
- f) Gravi violazioni delle norme contrattuali riguardanti le garanzie fornite all'Amministrazione;

-
- g) Cessione non autorizzata di aree;
 - h) Frode nell'esecuzione dei lavori e nella gestione;
 - i) Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nella fase della gestione;
 - j) Mancata erogazione del servizio o parte di esso per almeno n. 4 giorni consecutivi.
 - k) Perdita dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016.

2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Concedente è fatta al Concessionario con Posta elettronica certificata (Pec), con la contestuale indicazione per la data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori/gestione.

3. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Concedente si fa luogo, in contraddittorio fra il RUP e il Concessionario ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori/gestione, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere o nei luoghi oggetto della concessione, nonché nel caso di esecuzione di ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Concedente per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. In caso di risoluzione per inadempimento del concessionario il concedente potrà chiedere, in conformità all'art. 1453 del Codice civile, il risarcimento del danno. In ogni caso al concessionario non è riconosciuto alcun indennizzo.

5. In caso di recesso contrattuale unilaterale da parte del concessionario non è riconosciuto alcun indennizzo o ristoro.

Articolo

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.

1. La concessione potrà essere altresì revocata dal Concedente, con decisione motivata, qualsiasi momento prima della scadenza e con preavviso di almeno tre mesi per gravi ed inderogabili esigenze di interesse pubblico che rendessero non compatibile la prosecuzione della concessione.

2. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per i motivi di pubblico interesse di cui al precedente comma, il Concessionario trasferirà gli immobili e le relative strutture al Concedente a fronte:

- a) di un corrispettivo pari al valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti maturati *in caso di superamento della fase di collaudo*;
- b) dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, ivi compresi eventuali oneri finanziari, e il valore dei servizi già erogati, il tutto al netto di quanto già corrisposto al concessionario medesimo *in caso di non superamento della fase di collaudo*;
- c) delle penali e di ogni altro costo od onere che il concessionario è tenuto ragionevolmente a sostenere in conseguenza della revoca;

d) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte dei servizi ancora da svolgere e gestire, valutato sulla base del Piano Economico-Finanziario.

3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore delle somme previste al precedente comma 2.

5. Nel caso di risoluzione per fatto attribuibile al Concessionario troverà applicazione le modalità di subentro del concessionario disciplinate dall'art. 176, commi 8, 9, 10 del D.lgs n. 50/2016.

Articolo

CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione cessa mediante annullamento d'ufficio quando in corso di esecuzione del contratto:

a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso per il mancato possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs n. 50/2016;

b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8, del D.lgs n. 50/2016.

2. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario spettano al concessionario:

a) un corrispettivo pari al valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti maturati *in caso di superamento della fase di collaudo*;

b) costi effettivamente sostenuti dal concessionario, ivi compresi eventuali oneri finanziari, e il valore dei servizi già erogati, il tutto al netto di quanto già corrisposto al concessionario medesimo *in caso di non superamento della fase di collaudo*;

c) delle penali e di ogni altro costo od onere che il concessionario è tenuto ragionevolmente a sostenere in conseguenza della revoca;

d) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte dei servizi ancora da svolgere e gestire, valutato sulla base del Piano Economico-Finanziario.

Articolo

SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della concessione, l'opera, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei Servizi passeranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

Articolo

SPESE GENERALI

1. Le spese generali a carico del concessionario saranno trasferite alla stazione appaltante nei modi e nei tempi stabiliti dal Responsabile unico del procedimento.
2. Per spese generali si intendono:
 - a) spese per incentivo pari al 2% dell'importo dei lavori;
 - b) spese per la direzione lavori pari al ... % dell'importo dei lavori;
 - c) spese per collaudi pari al ...% dell'importo dei lavori;
 - d) spese per supporti al Rup pari a euro
3. Le spese ricomprese nelle lettere a), d), saranno versate al comune al momento della stipula del presente contratto. Le spese di cui alla lettera b) saranno versate al momento della verifica e validazione della progettazione esecutiva. Le spese di cui alla lettera c) saranno trasferite al comune entro n. 5 giorni dalla emanazione del provvedimento di collaudo definitivo.